

COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza n° 75 del 03.12.2015

Prot. n° 10053

IL SINDACO

- **VISTA** la nota prot. n. 5288/SVA del 01.12.2015, trasmessa dalla Regione Calabria ASP di Catanzaro, acquisita agli atti dell'Ente, in pari data con la quale viene segnalato che l'allevamento della signora PROCOPIO ROSARIA, nata a Gasperina il 01.02.1954, alla via De Gasperi, allevamento identificato con codice aziendale 081CZ005 sito in località Conella nel comune di Montepaone (CZ) è stato formulato conferma di un focolaio di scrapie in capi della specie CAPRA;
- **VISTO** il T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267;
- **VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
- **VISTE** le seguenti ulteriori norme:
REG. CEE N° 999/2001 S.M.I.
D.M. 8 Aprile 1999
D.M. 30 OTTOBRE 2007
REG CEE 630/2013
- **RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Alla signora Procopio Rosaria, nata a Gasperina il 01.02.1954, residente alla via De Gasperi n.90, titolare dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, a partire dalla data della notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
- l'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;
- il divieto di spostare dall'azienda animali in genere senza specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
- il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive, salvo specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
- il divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- il divieto di trasportare fuori dall'azienda alimenti o prodotti di origine animale che possa costituire veicolo di contagio;
- l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
- l'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

I Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Mario Migliarese)

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali;
Inoltre è inviata a:

- 1) Polizia Municipale Sede;
- 2) Regione Calabria ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area "C"
Via Degli Angioini 149 Catanzaro (FAX 0961 752016);
- 3) Distretto veterinario P.zza Casalnuovo - 88068 Soverato (FAX 0967 539510).
- 4) Comando Guardie Forestali Regionali San Vito sullo Ionio;
- 5) Sindaco Comune di Gasperina
- 6) Sindaco Comune di Palermiti;
- 7) Sindaco Comune di Centrache.

IL SINDACO
(Mario Migliarese)